



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/19 DEL 22.01.2025

Oggetto: Modifica delle Direttive approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 1° giugno 2023, nel testo modificato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/10 del 31.7.2024, concernente “Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Approvazione definitiva”. Modifica dell’art. 16, comma 1 (Norma transitoria per la classificazione delle strutture alberghiere esistenti). Proroga dei termini per la classificazione delle strutture esistenti. Approvazione preliminare.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che con la precedente deliberazione n. 15/26 del 30.5.2024, approvata poi in via definitiva con la deliberazione n. 28/10 del 31.7.2024, il termine per la riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, era stato differito di otto mesi.

A seguito di questa proroga, il termine originario era stato procrastinato e dunque la nuova scadenza era così stata fissata al prossimo 7 febbraio 2025.

Si evidenzia che la riclassificazione è un adempimento necessario prescritto dal citato art. 16, comma 1, delle Direttive in questione poiché le stesse hanno rielaborato, per la prima volta dal 1984, l'intera disciplina del settore alberghiero, introducendo nuovi parametri di valutazione spesso assolutamente innovativi, da applicare in sede di classificazione delle strutture.

Per questa ragione occorre adeguare la classificazione delle strutture alberghiere già esistenti alla nuova disciplina, dovendo accertare a quale categoria siano riconducibili, in quanto i precedenti parametri sono stati modificati in termini ampiamente migliorativi dalle nuove Direttive.

L'Assessore riferisce che la situazione attuale depone per la concessione di un'ulteriore spostamento del termine di scadenza.



Invero, è in fase di approvazione il nuovo Decreto ministeriale “Disposizioni applicative per l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.

L'art. 1, comma 15 del D.L., che ne costituisce il presupposto, prevede che “il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale”.

Il testo del D.M. e dei suoi allegati, distinti per tipologie ricettive e che prevedono espressamente il settore alberghiero, è già stato esaminato dalla Conferenza unificata e a breve verrà adottato.

Dal suo esame, sebbene il testo possa essere suscettibile di qualche ulteriore modifica, emerge che vi possano essere delle discrasie rispetto alle prescrizioni contenute nelle Direttive vigenti e alle quali si devono conformare le strutture ricettive alberghiere in sede di riclassificazione.

Ciò potrebbe portare a un'inutile duplicazione di procedure di riclassificazione nei loro confronti da compiersi, peraltro, in tempi ravvicinati.

Per un ovvio principio di economicità dei procedimenti amministrativi, si ritiene opportuno spostare ulteriormente il termine previsto dall'art. 16, comma 1, delle vigenti Direttive alberghiere, attualmente fissato al prossimo 7 febbraio 2025, per consentire di riesaminare le stesse Direttive alla luce del D. M. definitivo ed eventualmente conformarle nelle parti non coerenti con gli standard minimi introdotti dal Decreto in argomento.

In questo modo, le strutture turistico ricettive alberghiere sarebbero onerate di una sola procedura di riclassificazione, con evidenti riflessi di efficienza, efficacia ed economicità della loro gestione.

Si evidenzia che l'Assessorato sta svolgendo una opera di sensibilizzazione nel territorio, attraverso incontri con i gestori delle strutture turistiche, allo scopo di illustrare le procedure di riclassificazione e le novità delle Direttive.

In tutte le occasioni, i gestori hanno sempre lamentato che la prossima approvazione del D.M. porterebbe un ingiusto aggravio di costi a causa dello sdoppiamento delle procedure e hanno perciò avallato e perorato l'ipotesi della proroga in oggetto.



Alla luce di quanto appena illustrato, l'Assessore ritiene di proporre alla Giunta la proroga del suddetto termine, per consentire la revisione delle direttive dopo l'entrata in vigore della legge e la successiva riclassificazione da parte delle strutture ricettive.

Il termine di diciotto mesi si ritiene adeguato, e sufficientemente congruo.

L'Assessore riferisce, infine, che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Commissione competente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di modificare il primo periodo del comma 1, dell'articolo 16, delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), come di seguito indicato:

“Entro trentotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive alberghiere esistenti, come definite all'articolo 2, comma 5 delle presenti direttive, adeguano i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1 e 2, applicabili per tipologia alberghiera, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle” (omissis).

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde